



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 3

del 13 marzo 2019

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – CENTRI SPORTIVI AZIENDALI ED INDUSTRIALI (CSAIIn) – CF 96135840583 – nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

**VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

**VISTO** l'art. 3 rubricato "Requisiti per l'iscrizione", comma 1) del Regolamento per cui *"L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione*

*dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;*

*d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;*

*e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;*

*f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."*

**VISTO**

*l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*

*a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*

*b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

**PRESO ATTO**

che dai controlli effettuati dal CONI, nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni, è stato riscontrato che a far data dal 16/12/2010 l'EPS CSAIN ha iscritto al Registro l'affiliata n° 234888 "CENTRI SPORTIVI AZIENDALI ED INDUSTRIALI" (CSAIN), CF 96135840583, con sede legale in Viale dell'Astronomia 30, 00144 Roma, Legale Rappresentante Luigi Fortuna. Tale iscrizione risulta rinnovata dallo stesso CSAIN per le stagioni sportive 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018;

**AVUTO CONTO**

che l'associazione "Centri Sportivi Aziendali ed Industriali (CSAIN) CF 96135840583 è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto con tale qualifica dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 118 del 22 febbraio 1979 e, pertanto, ai fini del Registro rappresenta uno degli Organismi affiliati;

**RITENUTO**

che l'iscrizione al Registro è riservata esclusivamente e inderogabilmente a singole associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI ed è quindi preclusa agli stessi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS) affiliati, già riconosciuti dal CONI, quale appunto è il CSAIN;

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "CENTRI SPORTIVI AZIENDALI ED INDUSTRIALI", CF 96135840583;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva CSAIn la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

